

OUR FUTURE TOGETHER

Codice di Condotta per i Fornitori



LEONARDO

Codice di Condotta per i Fornitori

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori è basato sul modello del Forum Internazionale sulla Condotta Etica Aziendale (International Forum on Business Ethical Conduct, IFBEC¹) e definisce le regole di condotta ed i fondamentali principi pratici che Leonardo (“Leonardo”) si aspetta dai propri fornitori (“Fornitori”) per una gestione responsabile e sostenibile del business che sia conforme ai valori, ai principi e agli standard che Leonardo applica alla propria attività aziendale.

La sostenibilità per Leonardo è la capacità di avere una visione a lungo termine, considerando gli impatti delle proprie attività sull’intera catena di valore: è il prerequisito necessario per un progresso duraturo a beneficio delle persone, del pianeta e della prosperità, in accordo con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I Fornitori sono parte integrante dell’ecosistema aziendale di Leonardo e costituiscono un elemento determinante per l’attuazione della sua strategia. Per Leonardo è fondamentale garantire che i propri Fornitori condividano gli stessi valori, principi e standard e promuovere la loro partecipazione, in un’ottica di partnership, all’impegno di Leonardo per un futuro sostenibile del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Leonardo richiede a tutti i Fornitori l’impegno verso pratiche commerciali responsabili e lo sviluppo sostenibile. Ovunque siano ubicati i Fornitori, tutte le attività dovranno essere condotte nel rispetto del presente Codice di Condotta per i Fornitori. Ci aspettiamo inoltre che i Fornitori diffondano questi principi attraverso la propria catena di fornitura e vadano oltre la mera conformità a leggi e regolamenti con lo scopo di progredire nella responsabilità sociale e ambientale, nonché nell’etica aziendale.



1

Conformità alle norme di legge

I Fornitori devono rispettare, in aggiunta a quelle del proprio paese di origine, tutte le leggi e le normative applicabili alla propria attività, comprese le leggi e le normative locali di tutti i paesi in cui vengono gestite le operazioni o forniti i servizi.



2

Diritti umani

I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività e operazioni nel rispetto dei diritti umani, trattando i propri lavoratori e quelli che lavorano per i propri fornitori con dignità e promuovendo prassi occupazionali eque che garantiscano condizioni di vita dignitose. Ciò include l'offerta di salari equi e competitivi, il divieto di molestie, mobbing e discriminazione, il divieto di ricorrere al lavoro minorile, forzato, vincolato o coatto o al lavoro obbligato e il divieto di praticare il traffico di persone per qualsiasi scopo.

2.1

Lavoro minorile

I Fornitori sono tenuti a garantire che non venga utilizzato il lavoro minorile nell'esecuzione dei lavori. Il termine "minorile" si riferisce a qualsiasi persona al di sotto dell'età minima legale per l'impiego nel luogo in cui viene svolto il lavoro e/o dell'età minima lavorativa definita dalla Convenzione 138 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization Convention 138 - ILO), a seconda di quale età sia maggiore. Tutti i lavoratori di età inferiore ai 18 anni devono essere protetti dallo svolgimento di lavori potenzialmente pericolosi o dannosi per la loro salute, il loro sviluppo fisico, mentale, sociale, spirituale o morale.

2.2

Schiavitù moderna, compresi il traffico di esseri umani e il lavoro forzato, vincolato o coatto⁽²⁾

I Fornitori devono evitare qualsiasi coinvolgimento in tutte le forme di schiavitù moderna, compresi il traffico di esseri umani e il lavoro forzato, vincolato o coatto. Ogni lavoro dovrebbe essere assunto dai dipendenti su base volontaria. Ci aspettiamo che i fornitori forniscano a tutti i dipendenti un contratto scritto in una lingua a loro comprensibile che indichi chiaramente i loro diritti e le loro responsabilità in materia di salari, orari di lavoro, benefit e altre condizioni di lavoro e di impiego. I Fornitori non dovrebbero trattenere alcun documento di identificazione dei dipendenti (passaporti o permessi di lavoro), né distruggere o negare l'accesso a tale documentazione, come condizione per l'assunzione, a meno che non sia richiesto dalla normativa vigente.

I Fornitori non devono addebitare ai dipendenti tasse, costi di assunzione o depositi, direttamente o indirettamente, come condizione preliminare al lavoro. I Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di terminare il rapporto di lavoro dopo un ragionevole preavviso e di ricevere tutti i compensi dovuti. I Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di lasciare il luogo di lavoro al termine del turno (vedere anche Salari, Benefit e Orario di Lavoro).

Nota: (1) Il Forum Internazionale sulla Condotta Etica Aziendale (IFBEC) è stato creato dalle aziende facenti parte dell'Associazione Industrie Aerospaziali d'America (Aerospace Industries Association of America - AIA) e dell'Associazione Industrie Aerospaziali e della Difesa d'Europa (Aerospace and Defense Industries Association of Europe - ASD). Esso offre l'opportunità di scambiare informazioni sulle migliori pratiche nel settore delle pratiche etiche aziendali e sulle tendenze mondiali tra gli operatori del settore. I membri dell'IFBEC hanno sviluppato una serie di Principi Globali di Etica Aziendale per l'Industria Aerospaziale e della Difesa che sono stati approvati dall'AIA e dall'ASD. Il Forum è aperto a tutte le aziende che desiderano condividere le pratiche aziendali per una competitività sostenibile. Lo scopo dell'IFBEC è quello di promuovere e favorire, attraverso i Principi Globali, lo sviluppo di standard etici globali, validi per tutto il settore industriale, per le aziende che operano nel settore aerospaziale o della difesa. L'IFBEC si concentra anche sull'organizzazione di opportunità per le industrie e gli stakeholder interessati di scambiare informazioni e migliori pratiche riguardanti le sfide, le pratiche e le opportunità dell'attività aziendale etica in tutto il mondo. I Principi Globali affermano l'impegno delle industrie aerospaziali e della difesa verso un comportamento aziendale etico e un insieme uniforme di standard. I Principi Globali riguardano la condotta aziendale in relazione alla tolleranza zero nei confronti di corruzione, uso di consulenti, gestione di conflitti di interesse e rispetto delle informazioni di proprietà riservata. Le Aziende che aderiscono formalmente ai principi si impegnano a includere nelle proprie pratiche aziendali programmi e politiche che promuovono una condotta aziendale etica e coerente con i Principi Globali.

Nota: (2) In conformità alle definizioni della Convenzione ILO sul lavoro forzato (n. 29) e della Convenzione sull'Abolizione del Lavoro Forzato (n. 105)

3

Pratiche di Impiego

3.1

Molestie e mobbing

Ci aspettiamo che i Fornitori garantiscano ai propri dipendenti un ambiente di lavoro privo di molestie fisiche, psicologiche, sessuali e verbali, intimidazioni o altri comportamenti illeciti.

3.2

Diversità e inclusione

Ci aspettiamo che i Fornitori promuovano un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo in cui i dipendenti siano trattati con dignità, rispetto ed equità, prescindendo dalla razza, religione, genere, età, origine etnica o nazionale, disabilità, orientamento o preferenza sessuale, stato civile, cittadinanza, preferenza politica o altre caratteristiche personali.

Ci aspettiamo che i Fornitori offrano pari opportunità di lavoro ai dipendenti e ai candidati all'impiego senza discriminazioni e rispettino tutte le leggi e le normative in materia di non discriminazione. I Fornitori devono garantire che l'impiego, compresi l'assunzione, il pagamento, i benefit, l'avanzamento, il licenziamento e il pensionamento, sia basato sulle capacità e non su caratteristiche personali.

3.3

Salari e benefit

Ci aspettiamo che i Fornitori assicurino ai propri dipendenti condizioni, orari di lavoro, compensi economici e normativi tali da garantire ai lavoratori condizioni di vita dignitose. I Fornitori devono pagare ai lavoratori almeno il compenso minimo stabilito dalla legge locale e fornire tutti i benefit previsti dalla legge. Oltre al pagamento per le ore di lavoro ordinarie, i lavoratori devono essere retribuiti per gli straordinari con la maggiorazione prevista dalla legge o, nei Paesi in cui tale legge non esiste, almeno pari alla loro retribuzione oraria ordinaria. I Fornitori non devono consentire trattenute sui salari come misura disciplinare né altre trattenute che non siano previste dalla legge nazionale.

3.4

Orario di lavoro

Ci aspettiamo che i Fornitori operino nel rispetto degli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) che regolano le ore di lavoro, di riposo, i giorni massimi di lavoro consecutivi e le ferie annuali. Le ore di lavoro prestate oltre la normale settimana lavorativa devono essere volontarie e i Fornitori dovranno garantire un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni a tutti i propri dipendenti.

3.5

Dialogo sociale e libertà di associazione

Ci aspettiamo che i Fornitori rispettino il diritto dei lavoratori ad associarsi liberamente e comunicare apertamente con i propri superiori gerarchici in merito alle condizioni di lavoro senza temere molestie, intimidazioni, penalizzazioni, ingerenze o ritorsioni. I Fornitori sono tenuti a riconoscere e rispettare tutti i diritti dei lavoratori ad esercitare legalmente i diritti di libera associazione, compresa l'adesione o meno a qualsiasi associazione di loro scelta nell'ambito del quadro giuridico nazionale appropriato.

3.6


Meccanismo disciplinare e di reclamo

Ci aspettiamo che i Fornitori abbiano in essere un processo disciplinare per i dipendenti che affronti i problemi relativi al loro lavoro, alla loro condotta o alle loro assenze. Ci aspettiamo che i Fornitori dispongano di un meccanismo di reclamo che consenta ai dipendenti di sollevare un problema o una preoccupazione sul posto di lavoro o di appellarsi a una decisione disciplinare.

3.7

Lavoratori migranti

Con il termine “lavoratore migrante” si intende una persona che deve essere impegnata, è impegnata o è stata impegnata in un'attività lavorativa remunerata in uno Stato di cui non è cittadino. I Fornitori devono garantire che i lavoratori migranti siano assunti nel pieno rispetto delle leggi sull'immigrazione e sul lavoro del Paese ospitante.



4

Integrità ed Etica Aziendale

4.1

Leggi Anti-corruzione

Leonardo ha tolleranza zero nei confronti della corruzione. I Fornitori devono rispettare le leggi e le direttive e le normative anti-corruzione che regolano le operazioni nei Paesi in cui operano, a prescindere dalle consuetudini locali. Ciò include anche la normativa anti-corruzione che abbia rilevanza extraterritoriale.

Ci aspettiamo che i Fornitori conducano un processo di due diligence ragionevole per prevenire e rilevare casi di concussione e corruzione in tutti gli accordi commerciali, comprese le partnership, la contrattualizzazione di appaltatori e subappaltatori, le joint venture, gli accordi di offset e l'assunzione di intermediari terzi come agenti o consulenti.



4.2

Pagamenti di facilitazione

I Fornitori non devono offrire, promettere, eseguire, accettare o accordare pagamenti indebiti di denaro o in qualsiasi altra forma a funzionari della pubblica amministrazione, partiti politici, aspiranti a cariche pubbliche o esponenti di società o enti privati.

Ciò include il divieto dei cosiddetti pagamenti “di facilitazione” intesi ad incentivare o agevolare l’esecuzione di un’azione pubblica, come ad esempio l’ottenimento di un visto o lo sdoganamento di merci, ad eccezione del caso in cui esista un pubblico tariffario per l’erogazione di tali servizi e vengano rilasciate relative attestazioni.

I Fornitori non devono offrire pagamenti illeciti o accettare di ricevere tali pagamenti da clienti, fornitori, agenti, rappresentanti o altre terze parti. Ci aspettiamo che i Fornitori vietino ai loro dipendenti di ricevere, pagare e/o promettere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, direttamente o indirettamente, al fine di esercitare un’influenza indebita o un vantaggio improprio. Questo divieto si applica anche nei territori in cui tali pagamenti non violino le leggi locali.

4.3

Frode

I Fornitori non dovranno cercare di ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura mediante artifici o raggiri, dichiarando il falso o consentendo a chiunque li rappresenti di farlo. Tale condotta fraudolenta include anche l’indebita appropriazione di proprietà o informazioni altrui.

4.4

Concorrenza e antitrust

I Fornitori non devono stipulare accordi formali o informali volti a falsare la concorrenza e tesi a fissare prezzi, colludere, truccare offerte, limitare l’offerta o assegnare/controlare i mercati. I Fornitori non devono scambiare informazioni sui prezzi attuali, recenti o futuri con i concorrenti. I Fornitori non devono partecipare a un cartello o a qualsiasi attività che possa limitare o influenzare illegalmente la concorrenza.

4.5

Omaggi e ospitalità

Ci aspettiamo che i Fornitori competano sulla base delle prestazioni dei propri prodotti e servizi. I Fornitori non devono sfruttare lo scambio di omaggi e ospitalità al fine di ottenere un indebito vantaggio. In qualsiasi relazione commerciale, i Fornitori devono assicurarsi che l’offerta o la ricezione di qualsiasi omaggio sia consentita dalla normativa vigente, e che, tali scambi, non violino le regole e le procedure interne del destinatario e siano coerenti con le ragionevoli consuetudini e pratiche di mercato. Non devono essere offerti o accettati regali in denaro o mezzi equivalenti.

4.6

Insider trading

I Fornitori e il loro personale non devono utilizzare informazioni privilegiate o non divulgate pubblicamente ottenute nel corso del loro rapporto aziendale con Leonardo come base per la negoziazione o per consentire ad altri di negoziare azioni o titoli di qualsiasi società.

4.7

Conflitto di interessi

Ci aspettiamo che i Fornitori evitino tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. Qualora si verificasse un conflitto di interessi effettivo o potenziale, i Fornitori dovranno darne immediata notifica a tutti i soggetti interessati. Ciò include le situazioni di potenziale conflitto tra Leonardo e gli interessi personali dei Fornitori, o di propri parenti amici o collaboratori.



5

Ambiente, Salute e Sicurezza

5.1

Sistema di gestione in materia di ambiente, salute e sicurezza

Ci aspettiamo che i Fornitori conducano le proprie attività in modo da gestire attivamente i rischi ambientali nelle loro operazioni, nei loro prodotti e nella loro catena di approvvigionamento. Ci aspettiamo che i Fornitori istituiscano un sistema di gestione ambientale appropriato (ad esempio, ISO14001 o equivalente), che comprenda politiche e procedure volte a gestire efficacemente le proprie prestazioni ambientali, compresa l'integrazione di considerazioni ambientali nella progettazione dei loro prodotti o servizi. Ci aspettiamo che i Fornitori rispettino tutti gli obblighi normativi di conformità ambientale e si impegnino a tutelare l'ambiente e la biodiversità, intesi come beni primari, adottando e perseguendo attivamente una strategia di sostenibilità ambientale e di decarbonizzazione. Ci aspettiamo che i Fornitori istituiscano un sistema di gestione in materia di salute e sicurezza appropriato (ad esempio, ISO45001 o equivalente), che comprenda politiche volte a tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori, dei visitatori e di altri soggetti che potrebbero essere coinvolti nelle loro attività, compiendo il massimo sforzo per eliminare gli infortuni mortali, gli infortuni legati al lavoro e le malattie professionali, nonché limitando l'esposizione ai rischi per la sicurezza.

5.2

Gestione delle sostanze e dei prodotti chimici

I Fornitori devono rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di restrizioni e uso sicuro di sostanze/prodotti chimici e materiali pericolosi. Ci aspettiamo che i Fornitori comunichino a Leonardo informazioni aggiornate sulle questioni relative ad ambiente, salute e sicurezza (environmental, health and safety - EHS) dei loro prodotti per consentire un utilizzo sicuro dei prodotti nell'intero ciclo di vita. Ci aspettiamo inoltre che i Fornitori collaborino con Leonardo per consentire il soddisfacimento dei requisiti dei clienti in relazione ai prodotti e/o ai servizi dei Fornitori.

5.3

Sviluppo sostenibile di prodotti e processi

Ci aspettiamo che i Fornitori sostengano attivamente la strategia di sostenibilità di Leonardo, condividendo un livello ragionevole di informazioni e facendo del loro meglio per sviluppare, produrre e consegnare prodotti e processi innovativi che abbiano il minor impatto ambientale possibile durante l'intero ciclo di vita. Ci aspettiamo che i Fornitori riducano l'impatto della propria impronta carbonica, migliorino l'efficienza nell'uso di energia, acqua e risorse naturali, riducano al minimo i rifiuti e l'uso di materiali pericolosi,

spediscano i prodotti in un imballaggio esterno adeguato e promuovano materiali di imballaggio riutilizzabili/riciclati, inclusa la riduzione dell'uso di plastica monouso, e gestiscano responsabilmente le proprie emissioni atmosferiche.



6

Protezione delle Informazioni

6.1

Trattamento riservato

I Fornitori dovranno mantenere la massima riservatezza su tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative di natura confidenziale e su qualsiasi altra informazione riservata riguardante l'attività di Leonardo, i suoi prodotti, i suoi servizi o le informazioni personali di cui i Fornitori possano venire a conoscenza.

6.2


Protezione delle informazioni sensibili, riservate e proprietarie e dei dati personali

Ci aspettiamo che i Fornitori garantiscano che tutte le informazioni sensibili, riservate e proprietarie siano adeguatamente protette.

I Fornitori devono rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di privacy sulla raccolta, l'elaborazione e il trasferimento di dati e informazioni personali. I Fornitori non devono utilizzare le informazioni per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite (ad esempio per pubblicità, marketing e simili), a meno che non vi sia una preventiva autorizzazione da parte del proprietario delle informazioni.

I Fornitori devono proteggere le informazioni sensibili, riservate e proprietarie di altri, compresi i dati/informazioni personali, dall'accesso, dalla distruzione, dall'uso, dalla modifica e dalla divulgazione non autorizzati, mediante adeguate procedure di sicurezza fisica ed elettronica, compresa la mitigazione dei rischi emergenti per i sistemi informativi attraverso l'attuazione di adeguati programmi di cyber security. I Fornitori devono segnalare a Leonardo qualsiasi violazione dei dati o incidente di sicurezza, sospetto o effettivo, non appena ne vengono a conoscenza, inviando una segnalazione all'indirizzo e-mail dedicato:

security.incidents@leonardo.com



I Fornitori devono rispettare tutte le normative vigenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, compresa la protezione dalla divulgazione.



7

Commercio globale e controllo delle esportazioni

7.1

Importazione

I Fornitori devono garantire che le loro pratiche commerciali siano conformi a tutte le normative, le direttive e i regolamenti vigenti che disciplinano l'importazione di parti, componenti, dati tecnici e servizi.

7.2

Controllo delle esportazioni

I Fornitori devono garantire che le loro pratiche commerciali siano conformi alle leggi e alle normative sul Controllo delle Esportazioni, comprese quelle degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e qualsiasi altra normativa nazionale applicabile, compresa la conformità alle leggi sulle Sanzioni e sugli Embarghi.

I Fornitori sono tenuti a fornire informazioni veritiere e accurate sulla classificazione e sul controllo delle esportazioni e a ottenere licenze di controllo delle esportazioni o altre autorizzazioni quando richiesto ed a comunicare eventuali dichiarazioni ove necessario.

7.3

Approvvigionamento responsabile di minerali

I Fornitori devono rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di approvvigionamento diretto e indiretto⁽³⁾ di materiali critici e di "conflict minerals" (stagno, tantalio, tungsteno e oro).

I Fornitori dovranno garantire ragionevolmente che i "conflict minerals" e i materiali critici che potrebbero essere contenuti nei prodotti da loro forniti siano approvvigionati in modo responsabile.

Ci aspettiamo che i fornitori identifichino con misure adeguate, inclusa la due diligence, se questi minerali provengano da regioni di conflitto, fornendo dati a supporto sulla loro provenienza quando richiesto.

Nota: (3) Integrati nei prodotti, componenti e parti acquisite

7.4

Parti contraffatte

Ci aspettiamo che i Fornitori sviluppino, implementino e mantengano metodi e processi efficaci e adeguati ai loro prodotti per ridurre al minimo il rischio di fornitura di parti e materiali contraffatti. Dovrebbero essere messi in atto processi efficaci per individuare, segnalare e isolare parti e materiali contraffatti e per impedire che tali parti rientrino nella catena di approvvigionamento. Qualora venissero rilevate o si abbia il sospetto della presenza di parti e/o materiali contraffatti, i Fornitori dovrebbero informare immediatamente i destinatari di tali parti e/o materiali contraffatti.

7.5

Sicurezza e qualità dei prodotti

Ci aspettiamo che i Fornitori rispettino tutte le leggi e le normative in materia di sicurezza e qualità dei prodotti, fornendo prodotti e/o servizi in conformità agli standard di sicurezza e qualità concordati. Ci aspettiamo che i Fornitori abbiano implementato un sistema per la gestione della qualità atto ad identificare eventuali difetti e attuare azioni correttive.

7.6

Pagamento di tasse e contributi previdenziali

I Fornitori devono assicurarsi di rispettare tutte le leggi e le normative in materia fiscale e giuslavoristiche vigenti nei Paesi in cui operano e di essere aperti e trasparenti con le autorità competenti. In nessun caso i Fornitori devono porre in essere un'evasione deliberata dei contributi fiscali o previdenziali o agevolare tale evasione per conto di altri. Pertanto, i Fornitori devono mettere in atto controlli efficaci per ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale o dei contributi previdenziali o la sua facilitazione, fornendo formazione, supporto e procedure di whistleblowing adeguate per garantire che i propri dipendenti li comprendano e li attuino efficacemente e possano segnalare eventuali dubbi.

7.7

Pratiche di pagamento

Ci aspettiamo che i Fornitori adottino pratiche di pagamento eque e ragionevoli e che paghino le fatture valide e non contestate in conformità con i termini di pagamento contrattuali concordati e le normative vigenti.

8

Conservazione di Registri Accurati

Ci aspettiamo che i Fornitori creino, archiviano e conservino i registri aziendali e non alterino alcuna voce dei registri per nascondere o travisare la transazione in oggetto da essi rappresentata. Ci aspettiamo che i Fornitori predispongano controlli adeguati per garantire che le attività di cui sopra siano eseguite in modo accurato e sicuro. Tutte le registrazioni, indipendentemente dal formato, effettuate o ricevute come prova di una transazione commerciale devono rappresentare in modo completo e accurato la transazione o l'evento documentato. I registri devono essere conservati in base ai requisiti di conservazione applicabili.



9

Sistemi di Governance e di Gestione delle Segnalazioni

9.1

Conseguenze della violazione del codice

Nel caso in cui le aspettative del presente Codice non siano soddisfatte, il rapporto commerciale potrebbe essere rivisto ed azioni correttive potrebbero essere perseguite in base ai termini del/i relativo/i contratto/i di approvvigionamento, fino alla cancellazione dall'albo dei fornitori di Leonardo.

9.2

Linea aperta di Leonardo

Leonardo incoraggia chiunque venga a conoscenza di problemi di natura etica, di violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di legge o dei protocolli aziendali che siano, anche potenzialmente, lesivi dell'interesse pubblico ovvero dell'integrità del Gruppo, ad effettuare una segnalazione, anche in forma anonima e senza timore di ritorsioni, tramite il Canale di Segnalazione Interna individuato nella Piattaforma Whistleblowing⁽⁴⁾.

Leonardo ha implementato, una piattaforma online dedicata alla gestione delle segnalazioni, introducendo un sistema di comunicazione bidirezionale con i whistleblower, tutelandone al contempo la privacy, l'identità o l'anonimato, attraverso la quale essi possono, su base volontaria, lanciare segnalazioni relative a Leonardo in materia di corruzione, diritti umani, ambiente, salute e sicurezza, nonché di sicurezza dei prodotti. Questo supporto è disponibile attraverso:

- web Site: <https://whistleblowing.leonardocompany.com>;

Per le comunicazioni relative alle società appartenenti al Gruppo Leonardo, oltre alla piattaforma digitale sopra citata, rimangono ancora validi i canali di comunicazione specifici attivati da ciascuna società.

Nota: (4) Per maggiori informazioni consultare le Linee di Indirizzo sulla Gestione delle Segnalazioni disponibili nella sezione dedicata del sito web di Leonardo.

